

Richiedente: _____ (Cognome e nome)	C.F./P.IVA: _____
e-mail: _____	Comune di: _____ (Indicare il Comune di residenza)
Via: _____ (Indirizzo riferito al luogo di residenza)	n° ___/___ Tel /cell.: ___/___

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:**

*(ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli art. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità)*

di esercitare presso i seguenti locali, una delle attività ricettive di struttura non alberghiera ai sensi della L.R. 27/2015

Denominazione: _____	C.F./P.IVA: _____
pec: _____	sita nel Comune di: _____
Via: _____ (indicare i dati con riferimento all'attività esercitata)	n° ___/___ Tel / Cell.: ___/___

La tipologia di attività esercitata, anche con riferimento al contrassegno da esporre in modo obbligatorio di cui alla DGR n° X/6617 del 2017, è la seguente (barrare solo la casella della tipologia interessata):

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> casa per ferie          | <input type="checkbox"/> foresteria lombarda               | <input type="checkbox"/> bed & breakfast                 |
| <input type="checkbox"/> ostello per la gioventù | <input type="checkbox"/> azienda ricettiva all'aria aperta | <input type="checkbox"/> casa e appartamento per vacanze |

Ai sensi della già citata normativa le attività di casa e appartamento per vacanze (art. 26) e bed & breakfast (art. 29) devono osservare obbligatoriamente un periodo di chiusura non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Tale condizione sarà considerata in forma automatica ai fini di eventuali riduzioni previste dal regolamento comunale vigente.

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato agli sportelli di Mantova Ambiente oppure può essere inviato per posta elettronica all'indirizzo [clienti@teaspa.it](mailto:clienti@teaspa.it), unitamente al modulo di denuncia di occupazione locali per attività non domestica

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma del richiedente

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Mantova Ambiente S.r.l., in qualità di Responsabile esterno del Comune in cui è ubicato il punto di fornitura, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i., come illustrato nell'informativa privacy utenti allegata al contratto di fornitura. La versione aggiornata dell'informativa e l'elenco dei comuni titolari del trattamento sono disponibili link <https://www.mantovaambiente.it/privacy/>. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR potrà scrivere a [privacy@teaspa.it](mailto:privacy@teaspa.it). E' stato, inoltre, nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@teaspa.it](mailto:rpd@teaspa.it).

**Stralcio della Legge Regionale n. 27 del 1 ottobre 2015**

**Art. 1 (Oggetto)**

1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1. - *Omissis...*

**Art. 18 (Strutture ricettive)**

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive non alberghiere. - *Omissis...*

4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- h) aziende ricettive all'aria aperta.

5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1. - *Omissis...*

**Art. 23 (Definizione delle case per ferie)**

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.

2. Alle strutture di cui al comma 1, gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

**Art. 24 (Definizione di ostelli per la gioventù)**

1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. - *Omissis...*

**Art. 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)**

1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.

3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

**Art. 27 (Definizione di foresterie lombarde)**

1. Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).

2. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

**Art. 28 (Definizione di locande)**

1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.

2. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.

3. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

4. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

5. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

**Art. 29 (Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)**

1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione. - *Omissis...*

**Art. 42 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)**

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. - *Omissis...*